



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, recante la «*Nomina a Ministro dell'università e della ricerca del prof. Gaetano Manfredi*»;
- VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*» e, in particolare, l'articolo 6-ter;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a);
- VISTO il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 recante «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*» e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*»;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella G. U. 9 luglio 2007, n. 157;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 giugno 2020, prot. n. 218 recante «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021* »;
- VISTE le disposizioni ministeriali riguardanti le «*Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione superiore in Italia presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2020-2021*»;
- NELLE MORE dell'adozione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante le modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina in lingua inglese anno accademico 2020/2021;
- NELLE MORE dell'adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento iniziale dei seguenti corsi di laurea in lingua italiana presso le seguenti università: università degli Studi di Bari (*sede di Taranto*), università degli Studi di Bologna (*sede di Forlì e Ravenna*), università degli Studi di Ferrara (*sede di Cotignola*), università degli Studi di Roma "La Sapienza" (corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia HT "High Technology" con sede in Roma), università di Padova (*sede di Treviso*), università Kore di Enna, università degli Studi di Trento;
- VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l'anno accademico 2020/2021 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in vista dell'accordo formale;
- VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 giugno 2020 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2020/2021, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, pari per i laureati magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia a 11.740 di fabbisogno;
- VISTA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli atenei, con particolare riguardo ai posti disponibili per l'anno accademico 2020/2021;



Il Ministro dell' università e della ricerca

- VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 pari a 13.072 per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia;
- TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 da cui emerge che l'offerta formativa degli atenei è superiore al fabbisogno espresso in sede di accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sopra citato;
- TENUTO CONTO del fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze armate per l'anno accademico 2020/2021, di cui alla comunicazione M_D SSMD REG2020 0045168 12-03-2020;
- VISTE le risultanze del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca del 11 giugno e 22 giugno 2020 con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie per l'anno accademico 2020/2021;
- RITENUTO alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2020/2021, di concerto con il Ministero della salute, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia nella misura massima consentita dall'offerta formativa espressa dagli atenei;
- RITENUTO in sede di definizione dei posti di accogliere integralmente l'offerta formativa deliberata dalle università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca;
- ACQUISITO l'assenso del Ministero della Salute di cui alla nota del 30 Giugno 2020 prot. 8787;

DECRETA

Articolo 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, per l'anno accademico 2020/2021 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono determinati a livello nazionale in n. **13.072** e sono ripartiti fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.



Al Ministro dell' università e della ricerca

Articolo 2

1. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
2. Per le eventuali rettifiche di errori materiali ed errata corrige del presente decreto, nonché dei relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero della salute.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
prof. Gaetano Manfredi